

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione consiliare nr.25 del 9.09.2014
Modificato con deliberazione consiliare nr.6 del 20.05.2015
Modificato con deliberazione consiliare nr. 17 del 30.05.2016
Modificato con deliberazione consiliare nr.7 del 29.03.2019

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11. Determinazione della superficie imponibile
Art. 12. Costo di gestione e Piano Finanziario
Art. 13. Commisurazione della tariffa
Art. 14. Approvazione della tariffa
Art. 15. Articolazione della tariffa
Art. 16. Classificazione delle utenze domestiche
Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo provinciale
Art. 22. Tariffa giornaliera
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzione della quota variabile per il recupero dei rifiuti assimilati
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Funzionario responsabile del tributo
Art. 32. Riscossione del tributo
Art. 33. Attività di controllo
Art. 34. Istruttoria per l'accertamento
Art. 35. Accertamenti
Art. 36. Riscossione coattiva
Art. 37. Sanzioni ed interessi
Art. 38. Rimborsi
Art. 39. Contenzioso
Art. 40. Potenziamento Ufficio tributi
Art. 41. Tutela dei dati personali
Art. 42. Norme di rinvio
Art. 43. Disposizioni finali ed efficacia

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

Articolo 01

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel comune di CIVIDATE CAMUNO dell'imposta unica comunale (IUC) , istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 /2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Civate Camuno, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 02

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Articolo 03

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 1.

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti elencati nell'allegato A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.
3. Sono esclusi dall'assimilazione:
 - a) I rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
 - b) I rifiuti destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ².

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in

1

Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998.

2

L'articolo richiama il contenuto dell'art.185 d.lgs 152 / 2006 (T.U. dell'ambiente) che individua le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 05

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CIVIDATE CAMUNO, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 06

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
 - f) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
 - h) le aree non operative.
4. La mera utilizzabilità delle superfici possedute, occupate, utilizzate o detenute è idonea per l'applicazione del tributo.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettricità, calore o gas), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. E' possibile per il contribuente autocertificare l'assenza di arredo e la mancata attivazione dei predetti servizi pubblici. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 07 SOGGETTI PASSIVI ³.

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è **dovuta soltanto dal possessore** dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

Articolo 08 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dalla tassazione:
 - a) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso in cui sono stabilmente destinati.
 - b) i locali adibiti in via esclusiva all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Di contro sono tassabili tutti i locali destinati ad usi diversi.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non occupate ed utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - d) le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciute tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune.
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.
 - f) la parte degli impianti sportivi destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate e simili.

- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione; le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 09

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 2.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

A T T I V I T A'	% abbattimento superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
Meccanici , autoriparatori, elettrauti.	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.	10%
laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, produzione di materie plastiche, vetro resine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b) indicare le superfici di formazione dei rifiuti speciali, pericolosi o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti;
 - c) indicare le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - d) dimostrare, allegando apposita documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici o nocivi.

Articolo 11 **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.**

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria (Cat. A-B-C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Nelle more dell'indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le unità immobiliari già denunciate, la cui superficie risulta inferiore rispetto a quella determinata applicando il criterio stabilito dal precedente comma, l'ufficio tributi provvede all'adeguamento della superficie, informando il contribuente con apposita comunicazione.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (Cat. D, E), la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
4. Per le aree scoperte la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr 23.03.1998, n.138.
7. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 12

COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. La determinazione della tariffa del tributo avviene ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L. 147/2013. Il piano finanziario è il documento con il quale il Comune stabilisce gli indirizzi per la gestione dei rifiuti e gli obiettivi strategici.
3. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
6. Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art. 14 comma 23, del D.L. 201/2011, viene individuata nel Consiglio Comunale.

Articolo 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.

Articolo 14

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe già in vigore per la precedente annualità.
3. I proventi derivanti dalle tariffe devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
4. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenza, i costi fissi e i costi variabili del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.

Articolo 15

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenza, i costi fissi e i costi variabili del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale

della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite minimo del 2% e massimo del 10%.

5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, la stessa disposizione si applica per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio, le colf, le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le pertinenze di utenze domestiche si considerano condotte da due occupanti.
6. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. La data di riferimento, per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, **è il primo gennaio di ogni anno**. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.
8. Per i nuclei familiari sorti successivamente al primo gennaio la data di riferimento è la data d'inizio dell'utenza.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa sono utilizzati rispettivamente i coefficienti Ka e Kb delle tabelle 1b e 2 dell'allegato uno del DPR n. 158/1999. I coefficienti sono determinati nella delibera tariffaria.
4. I coefficienti Ka e Kb, con deliberazione di approvazione delle tariffe possono scostarsi in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo del 50%.

Articolo 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in ventuno categorie omogenee sulla base della potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in Kg/mq./anno e secondo la tabella di cui **all'allegato B**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Viene attribuita, per analogia:
 - a) la categoria "4" alle seguenti attività:
 - locali destinati al deposito di mezzi per attività di autotrasporto e autonoleggio;
 - locali utilizzati esclusivamente al deposito di materie prime o prodotti nei quali non vengono svolte attività di lavorazione. I predetti locali non devono essere di pertinenza di altri locali già soggetti a tassazione in una specifica categoria.
 - b) la categoria "12" alle seguenti attività:
 - centri estetici
 - c) la categoria "16" alle seguenti attività:
 - pizzerie da asporto.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma individuazione catastale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa sono utilizzati rispettivamente i coefficienti Kc^4 e Kd^5 delle tabelle 3b e 4b dell'allegato uno del DPR 158/1999. I coefficienti sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

4

Kc – coefficiente potenziale produzione.

5

Kd – coefficiente di produzione Kg/mq. anno.

Articolo 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale è riscosso contestualmente al tributo TARI.

Articolo 22

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
3. La tariffa giornaliera è dovuta per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola del 100%.
5. Per l'individuazione della superficie delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
6. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggiore analogia.
7. Gli uffici che rilasciano autorizzazioni per l'occupazione temporanea e o permanente di spazi ed aree pubbliche devono trasmettere copia del provvedimento all'ufficio tributi.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 27/12/2013, n. 147, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
9. Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato al comune prima dell'inizio dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
10. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.
11. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:
 - a) occupazioni di aree scoperte per meno di un'ora;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - c) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione

- d) in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune di Civate Camuno.
12. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea.
13. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
14. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TA.RI. annuale.
16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

	Descrizione	Riduzione %
01	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare	30
02	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno solare all'estero.	30
03	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30
04	Riduzione per il compostaggio domestico dei propri scarti organici	10
05	Abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia concessa in locazione o in comodato,	66

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione per il compostaggio domestico dei propri scarti organici è subordinata alla presentazione della relativa dichiarazione, *entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente*, attestante:
- a) di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;

- b) di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio ⁶.

Alla dichiarazione, pena nullità della dichiarazione, dovrà essere allegata la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile all'utente che ne ha fatto richiesta.

- c) La riduzione è concessa solo se il titolare dell'utenza risulta in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell'ultimo triennio.

4. Riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per gli immobili:

- a) provvisti di arredo ma privi di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore);
b) privi di arredo ma provvisti anche solo di un contratto di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore).

I predetti immobili restano comunque soggetti al pagamento della quota fissa della tariffa.

5. Per usufruire della riduzione di cui al comma 4, le condizioni degli immobili devono essere autocertificate dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale; la riduzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza delle condizioni richieste.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25

RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI. ⁵⁰

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato

⁶

Ricevuta di consegna in caso di distribuzione gratuita da parte del Comune.

sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 90% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari all'1% per ogni 20 Kg di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, allegando i formulari dei rifiuti prodotti nell'unità immobiliare e l'attestazione del regolare recupero presso imprese a ciò abilitate e l'esatta quantità dei rifiuti recuperati. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

Articolo 26

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra i 700 metri e 1200 metri dal più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata, del 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La distanza è determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il punto di raccolta.
3. La riduzione di cui al comma 1 (uno) non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
4. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che non hanno determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente di cui al comma 4, non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

Articolo 27

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201 / 2011 si applicano le seguenti riduzioni / esenzioni:
 - a) **riduzione del tributo del 15% sulle attività economiche avviate nel territorio comunale negli ultimi tre anni da imprese individuali, artigiani, liberi professionisti e società di persone.** Sono escluse da detta riduzione le attività

economiche svolte da soggetti operanti sul territorio comunale costituiti nella forma delle società di capitali;

- b) **esenzione totale dalla tariffa** per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
 - c) esenzione totale per i locali ed aree che costituiscono la sede legale delle Associazioni apolitiche, non lucrative, che perseguono finalità culturali, aggregative e/o sociali, operanti alla data attuale sul territorio comunale presiedute e/o gestite, partecipate da soggetti residenti nel territorio comunale. A titolo esemplificativo si segnalano l'Associazione Pro Loco, l'Associazione Alpini, il Gruppo Fiamme Verdi, l'AVIS, la Protezione Civile, il Centro Anziani, Pescatori e Cacciatori. In caso di costituzione di nuove Associazioni e/o trasferimento di altre associazioni provenienti da altri comuni sul territorio comunale, l'esenzione totale sarà valutata caso per caso dalla Giunta Comunale previa presentazione da parte delle medesime di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati;
 - d) esenzione totale per i locali e le strutture collocate presso il centro sportivo comunale, ad eccezione dell'esercizio commerciale ivi situato;
 - e) esenzione totale per i locali adibiti in via prevalente/esclusiva ad attività diverse dall'esercizio di culto (auditorium, sale catechismo, sale riunioni varie) di proprietà di enti ecclesiastici;
 - f) esenzione totale per gli uffici e magazzini comunali, centro civico e biblioteca comunale;
- 2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 - 3. Le riduzioni e le esenzioni, di cui al comma uno lettere da a) ad e) del presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 - 4. Le riduzioni e le esenzioni, di cui al comma uno lettere da a) ad e) del presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 28

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole all'utente.

Articolo 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

1. La dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
5. La dichiarazione originaria o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata.
8. L'ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono comunicate agli interessati mediante raccomandata A.R. – Il mancato ritiro della raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di unità immobiliari, locali ed aree, dà diritto al rimborso del tributo dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione.
11. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, devono essere dichiarate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione e producono i loro effetti:
- a) dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si sono verificate, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa;
 - b) dal primo giorno del mese solare successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di variazione, se si tratta di variazione che comporta una diminuzione della tariffa (fa fede la data del protocollo).
12. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, sono conteggiate mediante conguaglio compensativo.
13. Ai fini dell'applicazione del tributo le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.

14. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
15. Qualora sia omessa la denuncia, l'occupazione dei locali si presume effettuata, salvo prova contraria, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 32

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale. Per motivi legati alla proroga dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione le scadenze delle bollette TARI verranno stabilite dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del relativo Piano Tariffario.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede alla riscossione in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 33

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. E' fatto obbligo a tutti gli uffici comunali di collaborare e fornire all'ufficio tributi ogni notizia utile per contrastare l'evasione;

Articolo 34

ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 37 e 38, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 può:
 - a) invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione del tributo, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - e) invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - f) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo. 2729 del Codice Civile.

Articolo 35

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio tributi provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno decorrente: (art.1, comma 161, L. 296/2006)
 - a) dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione (iniziale o di variazione nel caso in cui questa sia stata omessa);
 - b) dalla data di presentazione della dichiarazione, iniziale o di variazione, infedele;
 - c) dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, nel caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il

relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

5. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o con altre forme previste dalla normativa vigente ⁷.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
8. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso stesso.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate.

Articolo 36 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro **30,00** (trenta) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.⁸
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo ⁹.

Articolo 37 **SANZIONI ED INTERESSI ¹⁰.**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui

7

L. 549 / 1995 art. 1 c. 87: " La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati".

8

DL n. 16 / 2012 art.3 comma 10.

9

DL. N.16 / 2012 art.3 comma 11.

10

Art. 14 commi da 39 a 43 del D.L. 201 / 2011.

al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento (100) al duecento (200) per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta (50) al cento (100) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38 RIMBORSI.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo generale.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 37 comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 39

CONTENZIOSO.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 40

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

1. Al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, il Comune può prevedere che una percentuale delle maggiori somme riscosse derivanti dall'attività di accertamento della TARI (Tassa rifiuti) possa essere destinata a compenso incentivante per il personale dell'Ufficio tributi.

Articolo 41

TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Civate Camuno. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Civate Camuno, all'indirizzo www.comune.civate-camuno.bs.it (informativa privacy – Ufficio Tributi).

Articolo 42
NORME DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Articolo 43
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento, pubblicato a norma di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

==	Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
01	rifiuti di carta, cartone e similari;
02	rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
03	imballaggi primari
04	imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
05	contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
06	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
07	accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
08	frammenti e manufatti di vimini e sughero,
09	paglia e prodotti di paglia;
10	scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11	fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13	feltri e tessuti non tessuti;
14	pelle e simil - pelle;
15	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17	imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18	moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21	rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22	manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23	nastri abrasivi;
24	cavi e materiale elettrico in genere;
25	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29	accessori per l'informatica.
	Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di

	riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
30	rifiuti delle cucine;
31	rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32	vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33	rifiuti ingombranti;
34	spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35	indumenti e lenzuola monouso;
36	gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37	pannolini pediatrici e i pannoloni,
38	contenitori e sacche delle urine;
39	rifiuti verdi.

ALLEGATO B Classificazione utenze non domestiche

==	Attività
01	Associazioni, Biblioteche, Musei, Scuole, Oratori, luoghi di culto, Caserme, Enti Pubblici, Circo, Luna park.
02	Impianti sportivi, distributori carburanti, Autolavaggio, Campeggi.
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni, depositi merci, depositi per autotrasporti, magazzini privi di accesso pubblico
05	Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorante
06	Alberghi senza ristorante, Residence, Agriturismo senza ristorante.
07	Case di cura e riposo, collegi
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
11	Edicole, farmacie, tabaccai, erboristeria
12	Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista, centri estetici falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista, meccanici vari
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, Mense, birrerie, amburgherie, fast food
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
21	Discoteche, night club, circoli privati